



COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 38 del 23-12-2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **09:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BIANCHINI GINEVRA	X		SAVONI ALESSANDRO	X	
LIBURDI COLOMBO	X		COMPAGNONI LUIGI	X	
AVERSA MICHELANGELO	X		CONTI GIULIO	X	
ROMA MAURO	X		QUERQUI GIOVANNI	X	
ACETO FEDERICA	X		AVERSA ANTONIO	X	
CORSI MARCO	X		MISSERVILLE FILIPPO		X
MACCIOMEI ANGELO	X		MALIZIOLA MANUELA	X	
MALIZIA GIUSEPPE		X			

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **TIBERIA FIORELLA - GIZZI STEFANO - RUSPANDINI MASSIMO - SODANI MARIO - MORO ARIANNA.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE MARCO CORSI, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Gli interventi dei consiglieri sono riportati nei verbali di consiglio.

Alle ore 10.01 entra in aula il consigliere Filippo Misserville. Ora i presenti sono n. 16.

Alle ore 10.20 si allontanano dall'aula i consiglieri Aversa M., Roma M., Compagnoni L., Conti G., Querqui G., Maliziola M.

Ora i presenti sono n. 10

Il Presidente del Consiglio, Marco Corsi, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno relativo alla determinazione e conferma aliquota e regolamento addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'annualità 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.199 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.1999, ha istituito l'addizionale per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e con successiva deliberazione n. 11 del 29.02.2000 è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2000, nella misura dello 0,4%;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanzialinovità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO che con deliberazione consiliare n. 16 del 19.10.2012 si è proceduto a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale con decorrenza 1.1.2012 nella misura dello 0,8% e l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.n.126/2014,in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, confermando altresì l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del VII Settore e del II Settore ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 0

Astenuti. n. 1 (F.Misserville)

DELIBERA

- 1) **di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018**
 - a) **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%**
 - b) **l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.**, così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultima modifica di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.10.2012;
- 2) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni
- 3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0. astenuti n. 1 (F. Misserville) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE Settore VII:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 14-12-2017

IL RESPONSABILE
CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 28-11-2017

IL RESPONSABILE
DOTT. ALDO ZOMPARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CONSIGLIERE MARCO CORSI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.



CITTA' DI CECCANO

(Provincia di Frosinone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL diciannove ottobre duemiladodici

OGGETTO : Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF - Anno 2012 - Adozione del relativo regolamento.

L'anno duemiladodici, addi diciannove, del mese di ottobre, alle ore 9 e minuti 30, in Ceccano e nel Palazzo Comunale.

Previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
MALIZIOLA MANUELA	X		CIOTOLI ANTONELLO	X	
CIOTOLI ANGELO	X		SPINELLI MARIO	X	
CARLINI FILIPPO	X		RUSPANDINI MASSIMO	X	
RICCI TERENZIO	X		CIOTOLI CAMILLO	X	
MONTONI GIOVANNI	X		CALIGIORE ROBERTO	X	
D'ANNIBALE PIETRO	X		STELLA ANGELINO		X
ZACCINI ANTONIO	X		AVERSA ANTONIO		X
TERENZI UMBERTO	X		CERRONI MAURIZIO	X	
DI MARIO ANGELO	X				
Totale Presenze	15		Totale Assenze	2	

Sono altresi presenti gli Assessori, Sigg.: CASALESE PASQUALE, GIOVANNONE IRENE, CORSI MARCO, MAURA CAMILLO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. AMEDEO SCARSELLA.

Assume la Presidenza il CONS. CIOTOLI ANTONELLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica.

Gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto 2 agosto 2012 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012;
- il D.Lgs. n. 360/98;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta Comunale ad eccezione:

- determinazione dell'aliquota ICI – (l'art. 1, comma 156, della legge finanziaria 2007 prevede, con modifica espressa all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 504 del 1992, che la competenza a determinare l'aliquota ICI sia del Consiglio Comunale);
- determinazione dell'aliquota addizionale IRPEF – (l'art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 prevede che la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997);

Richiamata la deliberazione di C.C. del 29/08/2011 n. 12, in cui si confermava per l'anno 2011 l'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4% e l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Ritenuto necessario, in considerazione della necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi erogati, di modificare l'attuale misura della aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 10/08/2012, di proposta di adozione del regolamento concernente l'aliquota partecipazione dell'addizionale comunale IRPEF;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON 10 voti favorevoli e 5 contrari (Caligiore, Ciotoli Camillo, Ruspandini, Cerroni, Terenzi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- a) Di adottare il seguente **Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale I.R.P.E.F.** che decorrerà per il Comune di Ceccano dall'anno 2012;

Art. 1

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata in aumento nella misura dello 0,80%;

Art. 2

(Assoggettabilità dei redditi all'addizionale)

Per l'anno 2012 l'aliquota di cui all'articolo precedente si applica a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo.

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998.